



ISTITUTO COMPRENSIVO
**SARNELLI
DE DONATO
RODARI**



Via P. Sarnelli, n.255 - 70044 Polignano a Mare (BA) – Tel: 080.4240796
Cod. Mecc.: BAIC 87200N – Cod. Fisc.: 93423350722 - Cod. Univ. Uff.: UF9AKD
PEO: baic87200n@istruzione.it PEC: baic87200n@pec.istruzione.it
URL: www.ic-sarnellidedonatorodari.edu.it

A TUTTO IL PERSONALE
SEDI/PLESSI

OGGETTO: CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER IL PERSONALE SCOLASTICO DAL 1° SETTEMBRE 2021.

“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione”, il decreto-legge 111 del 6/8/2021 (articolo 1, comma 6) introduce, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la **“certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione”** della certificazione verde.

La certificazione verde è rilasciata attualmente nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale nei nove mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata **una certificazione di esenzione** dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli edifici destinati alle attività scolastiche. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, **le certificazioni potranno essere rilasciate** direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente,

attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Il decreto-legge n. 111/2021, pone a carico del dirigente scolastico **l'obbligo di verifica** del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola ed avviene tramite l'applicazione VerificaC19 finalizzata al controllo delle certificazioni. Al fine di velocizzare tale procedura si auspica che ciascuno abbia, all'ingresso, già a portata di mano il Qrcode per la verifica. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, tale controllo avverrà nel pieno rispetto della privacy. Scansionato il QR Code, saranno possibili tre risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):

- a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,
- b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,
- c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

Il mancato possesso della certificazione valida è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A questo si somma una sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si ricorda infine a tutto il personale scolastico, anche a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. Sull'argomento l'Istituto provvederà ad adeguata formazione. In attesa dell'aggiornamento del protocollo a cura dell'RSPP di Istituto, si prega di prendere visione di quello dell'anno precedente sul sito (www.ic-sarnellidedonatorodari.edu.it sezione “Ripartiamo in sicurezza”). La materia è complessa, alcune procedure sono ancora in fase di perfezionamento e prossimamente, a seguito di uno specifico intervento normativo, si adotterà una procedura, in fase di elaborazione, per lo più automatizzata di verifica su piattaforma ministeriale.

Certo della collaborazione di tutto il personale, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Pasquale de Donato